Comune di Curinga
PROVINCIA DI CATANZARO

R.G. n.281 del 18.07.2017

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 28/06/2017

OGGETTO: Affidamento del servizio di ricovero e custodia cani vaganti in strutture con funzioni di tipo canile rifugio. Approvazione schema convenzione e determinazione a contrarre.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:
che questo Ente, in ossequio a quanto dispone la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", deve assicurare il servizio per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio del comune di Curinga;
- **che** il Comune non può garantire il predetto servizio in modo diretto per la mancanza di idonee strutture e carenza di personale dotato di adeguata qualifica;
CONSTATATO che è scaduto il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di ricovero e custodia cani vaganti in strutture con funzioni di tipo canile sanitario e canile rifugio affidato nel 2012, ai sensi dell'allora vigente D.Lgs. 163/2006, alla Ditta D&D di Dattilo Marianna, P.IVA02914700790 con sede a Platania;
- che, al fine di scongiurare il fenomeno del randagismo e possibili pericoli di igiene pubblica, è necessario continuare ad assicurare il servizio in argomento, attualmente svolto in regime di proroga dalla succitata Ditta, mediante affidamento a ditta esterna;
EVIDENZIATA quindi, la necessità di provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per l'affidamento, per il prossimo biennio, a ditta specializzata del servizio in questione.
EVIDENZIATA,altresì, l'urgenza di garantire la prestazione del servizio attraverso l'individuazione di una struttura in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia;
CONSIDERATO che il costo complessivo per il periodo di un biennio del servizio de quo è stimato, per l'assistenza da zero ad un massimo di venti cani, in € 20.000,00, oltre IVA al 22%, che trovano copertura sulla missione 3 programma 1 capitolo 3380/1 " *Spese mantenimento dei cani randagi*" del bilancio comunale 2017/2019.
RILEVATO, quindi, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";*
LETTO, altresì, l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato D.Lgs. n.50/2016, secondo il quale per i servizi o forniture di importo inferiore ad €40.000,00 è consentito alle stazioni appaltanti di procedere mediante affidamento diretto,purché adeguatamente motivato, per il tramite del relativo responsabile del procedimento;

RICHIAMATE, da ultimo, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche:
- l'art.26 – comma 3 e 3 bis – della Legge 448/1999 e l'art.1 – comma 7 – della Legge 135/2012 circa l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri di qualità –prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
- l'art.1, c.450, legge n.296/2006, come modificato dall'art.7, comma 2 del D.L. n.52/2012, convertito in legge n.94/2012, dall'art. 22 (comma 8) della legge n.114/2014 e, da ultimo, dall'art.1, commi 495 e 502 Legge 208/2015 e dall'art.1, comma 1, della legge n.10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero a far ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
EVIDENZIATO inoltre che si tratta di un servizio non acquisibile su MEPA e CONSIP;
DATO ATTO che, per le vie brevi, la ditta D&D con sede in Platania, attualmente incaricata del servizio in questione in regime di proroga della convenzione del 13.12.2012, determina nr. 214 , specializzata in ricovero di cani randagi, si è resa disponibile all'espletamento del servizio a condizioni migliorative rispetto a quelle della succitata convenzione richiedendo specificamente un rimborso spese annuale di € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre I.V.A., per l'assistenza da zero ad un massimo di 20 cani ricoverati presso il canile rifugio, con l'aggiunta, oltre il ventesimo cane e fino ad un massimo di trenta, di euro 1,90 per la custodia giornaliera per singolo cane;
CONSIDERATO che la predetta ditta ha già svolto, ed attualmente svolge, come detto, in regime di proroga, il servizio in questione con competenza e serietà;
-a seguito di indagine per le vie brevi nessun altro canile nelle vicinanze del Comune risulta disponibile;
-che, a seguito di breve indagine esplorativa ,è emerso che il prezzo richiesto dalla Ditta per la gestione del servizio di cui trattasi è congruo.
RITENUTO, in esito a quanto sopra ,di individuare quale affidatario del servizio di custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio del Comune di Curinga, la ditta D&D con sede in Platania (CZ) (P.IVA 02914700790) .
VISTO l'art. 32 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 , il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre , individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:
–il fine che si intende perseguire;
–l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
–le modalità di scelta del contraente;
PRECISATO che:
–il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello del ricovero,mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel territorio comunale,nonché la tutela della pubblica incolumità;
-l'oggetto del contratto consiste nella fornitura del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel comune di Curinga;
–il contraente viene scelto con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/16;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che le apposite dotazioni sono previste alla missione 3 ,programma 1, capitolo 3380/1 " *Spese mantenimento dei cani randagi*" del bilancio di previsione 2017/2019.
VISTO lo schema di Convenzione sotto forma di scrittura privata, allegato sub "A" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni**:**

1. delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 26 aprile 2017 esecutiva, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2017-2019;

2. delibera di C.C. n.15 del 26/0472017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
3. delibera di Giunta Comunale n.66 del 02/05/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2017*;*

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 118/2011;
- la L. 281/1991;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato dall'organo esecutivo con deliberazione di G.C. n. 49 del 24/05/2012 , successivamente modificato ed integrato, da ultimo con deliberazione di G.C. n. 153 del 06/11/2014.
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione commissariale, con i poteri del Consiglio Comunale n.01 del 07/01/2013.
- il vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- il decreto n.04 del 31.01.2017 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Polizia Locale

DATO ATTO che la Ditta s'impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che per la fornitura di cui sopra si è provveduto a richiedere ed ottenere l'assegnazione del seguente codice: _____**.**

DATO ATTO, altresì, che la presente determinazione e' stata predisposta tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge n.213/2014.

VISTO l'art. 107 commi 2 e 3, ed, altresì l'art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

DATO ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, dell'art. 42 d.lgs 50/2016 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DETERMINA

Di individuare quale affidatario del servizio di custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio del Comune di Curinga, la ditta D&D con sede in Platania (CZ) (P.IVA 02914700790) per le motivazioni sopra esposte, per il periodo di un biennio dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Di dare atto che le condizioni economiche dell'affidamento prevedono specificamente un rimborso spese annuale di € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre I.V.A., per l'assistenza da zero ad un massimo di 20 cani ricoverati presso il canile rifugio con l'aggiunta, oltre il ventesimo cane e fino ad un massimo di trenta, di euro 1,90 per la custodia giornaliera per singolo cane.

Di dare atto che il valore complessivo dell'affidamento per un biennio è pari ad euro 20.000,00 , oltre IVA per l'assistenza da zero ad un massimo di 20 cani ricoverati con l'aggiunta, oltre il ventesimo cane e fino ad un massimo di trenta, di euro 1,90 per la custodia giornaliera per singolo cane.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che con il contratto in questione :

–il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello del ricovero,mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel territorio comunale,nonché la tutela della pubblica incolumità;

-l'oggetto del contratto consiste nella fornitura del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel comune di Curinga;

–il contraente viene scelto con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/16;

Di dare atto che con separato provvedimento, in esito alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi, si provvederà all' impegno delle somme necessarie per il rimborso delle spese relative alla custodia dei cani rinvenuti sul territorio comunale.
Di approvare lo schema di convenzione sotto forma di scrittura privata che allegato alla presente sotto la lettera "A"ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 responsabile del procedimento in questione è l'Istruttore di Polizia Locale Salvatore Fruci, giusta determinazione del sottoscritto nr. 28 del 29.12.2016 ,in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di Pubblicare il presente Atto all'albo pretorio on line dell'ente, per almeno quindici giorni consecutivi, in ottemperanza alla legge n. 69/09 ed ss.mm.ii. ed, altresì, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del D.Lgs. n.33 / 2013 e s.m.i., sottosezione bandi di gara e contratti.

Il RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Geom. Antonino Cannella

SERVIZIO FINANZIARIO

(ai sensi dell'Art. 153 c. 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la stessa, sulla disponibilità esistente sul Cap._____ del bilancio del corrente esercizio.

Lì 18.07.2017

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 20.07.2017

Il Responsabile dell'Albo

F.to Salvatore Fruci

E' copia conforme all'originale.

Lì, 20.07.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosetta CEFALA'

COMUNE DI CURINGA
88022 - PROVINCIA DI CATANZARO -

*****

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI IN STRUTTURE CON FUNZIONI DI TIPO CANILE RIFUGIO

*****

L'anno Duemiladiciassette , il giorno _____ , del mese di _____ alle ore _____

tra

il Comune di Curinga**,** rappresentato per il presente atto dal Responsabile pro-tempore dell'Area di Polizia Locale, Vice Com. Cannella Antonino, giusta Delibera di G.C. nr. ____del _____ e i Decreti Sindacali nr. _____ e nr. _____ ,che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune;

e

la Ditta _____, nella persona della titolare _____ nata a _____e il _____ - Cod. Fiscale _____, residente a _____ in Loc. _____ Tel. _____; Fax _____

STIPULANO LA PRESENTE CONVENZIONE:

Articolo 1

Il Comune di Curinga, come sopra rappresentato, affida per il periodo di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione alla Ditta _____ che, tramite la sua titolare accetta, il servizio di ricovero, custodia e sostentamento cani abbandonati e/o rinvenuti sul territorio comunale nell'attesa della loro adozione.

Il titolare della Ditta dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e/o non veritiere ex DPR n. 445/00 e ss.mm.ii., che la struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali della convenzione in oggetto è in possesso delle autorizzazioni, provvedimenti e requisiti all'uopo necessari e previsti dalla normativa vigente di settore per la gestione del servizio di cui alla presente convenzione e che,pertanto nulla osta,

sotto il profilo igienico-sanitario, edilizio ed urbanistico,all'utilizzo della relativa struttura per le finalità di cui al presente atto.

Articolo 2

Il Comune di Curinga, in rapporto ai cani ricoverati, provenienti dal suo territorio catturati a cura del Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Catanzaro, corrisponderà un rimborso spese nella misura indicata nel successivo Art. 3, per l'attivazione immediata del servizio di mantenimento cani vaganti, inclusi tutti i cani ricoverati presso il canile sanitario per il periodo d'osservazione e d'eventuale cura previsto dalla normativa vigente. Trascorso tale periodo e nell'impossibilità di rintracciarne il proprietario, l'animale potrà essere affidato ad un nuovo proprietario ovvero essere trasferito nel canile rifugio.

Articolo 3

Il Comune di Curinga, per l'attivazione immediata del servizio di ricovero e mantenimento dei cani, corrisponderà alla ditta _____ un rimborso spese annuale di € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre I.V.A., per l'assistenza da zero ad un massimo di 20 cani ricoverati presso il canile rifugio.

Oltre il ventesimo cane e fino ad un massimo di trenta cani l'Ente dovrà corrispondere per la custodia giornaliera per singolo cane euro 1,90 .

Articolo 4

A carico del gestore del servizio, risultano, per la presente convenzione, i seguenti compiti:

a) La Ditta _____, come sopra rappresentata, s'impegna a garantire il ricovero e la custodia di massimo n°30 (numero trenta) cani vaganti, ritrovati e/o catturati dal Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Catanzaro o da privati facenti funzione, nel territorio del Comune di Curinga;
b) La stabulazione dei cani avverrà in idonee strutture, a cura della Ditta _____;
c) I cani vaganti catturati sul territorio del Comune di Curinga, regolarmente curati e tatuati, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi ed altre malattie trasmissibili, saranno consegnati, a cura dell'A.S.P. competente per territorio, alla Ditta ____ che s'impegna a restituirli al proprietario e/o detentore. I cani non reclamati entro il termine di sessanta giorni, saranno presi in

custodia dalla stessa Ditta____ ovvero ceduti a privati, Ditte o Associazioni protezionistiche che diano garanzie di buon trattamento, previa determinazione del Comune di Curinga.

d) Il Comune di Curinga, in caso di decesso, indicherà il luogo dove seppellire i cani affidati, nell'ambito del proprio territorio comunale;

e) Il Comune di Curinga, per ogni cane reclamato e ritirato dal Canile potrà richiedere al legittimo proprietario il rimborso di tutte le spese sostenute;

f) La Ditta _____ provvederà ad un'adeguata alimentazione dei cani, alla pulizia del canile ed all'acquisto di tutto il materiale minuto necessario (collari, guinzagli, ecc.), alla cura ed al governo dei cani, garantendone le opportune condizioni di vita adeguati alla loro specie e non mortificanti;

g) La Ditta_____s'impegna a comunicare periodicamente le schede di carico e scarico, in cui saranno indicati i cani provenienti dal Comune di Curinga giornalmente presenti e le relative variazioni, tali schede formeranno un Registro, aggiornato a cura del Funzionario addetto.

Articolo 5

Il pagamento delle fatture, da presentare mensilmente esclusivamente in formato elettronico, nel rispetto della normativa in materia di fatturazione elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo, avverrà entro 60 gg dalla presentazione.

Dovranno essere allegati alla fattura:

- scheda con il conteggio dei cani presenti;
- scheda con il conteggio dei giorni di mantenimento per i cani successivi i primi venti.
- copia di tutti gli eventuali documenti di affido, di restituzione al proprietario, certificati di morte .Questi ultimi saranno trasmessi dal Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Catanzaro.

tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e comunica che il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto è il seguente :IBAN: _____

le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono: _____

Articolo 6

E’ vietato cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o parte del servizio in oggetto del contratto sotto pena di immediata risoluzione del medesimo, del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell’Amministrazione Comunale.

Articolo 7

Il Comune ha diritto di applicare a carico dell’impresa appaltatrice penalità secondo la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni inadempienza. Il relativo importo delle infrazioni verrà defalcato dai corrispettivi dovuti.

Si intende in ogni caso salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale.

Nel caso di infrazioni di lieve entità quali:

- irregolarità formale nella tenuta del registro o della documentazione di cui all’art. 4 della presente convenzione.
- incuria nella tenuta dei box, dei locali e delle attrezzature;

si applicherà, a insindacabile giudizio del Comune, una penale di € 100,00 con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, le infrazioni lievi comporteranno il pagamento del doppio della suddetta penale o l’adozione di diverse misure ivi compresa la facoltà di far eseguire d’ufficio, nel modo che ritiene più opportuno, a spese dell’aggiudicatario, i servizi che ritiene necessari per il regolare andamento dell’attività d’istituto.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, all’infuori di quelle che determinano la risoluzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- insufficiente nutrimento degli animali e inadempimento delle prestazioni volte a garantire il benessere degli stessi ;

- irregolarità sostanziale nella tenuta del registro e della documentazione di cui all’art. 4;

- rifiuto di presentare al Comune la documentazione necessaria al controllo delle fatture e della corretta esecuzione del servizio;

- rifiuto di far accedere al canile i rappresentanti del Comune, i Veterinari dell'ASL o i volontari autorizzati.

comporteranno il pagamento delle seguenti penali:

- € 100,00.= quale prima contestazione

- € 200,00.= quale seconda contestazione;

- € 300,00.= quale terza contestazione.

Articolo 8

Il Comune può chiedere la risoluzione del contratto:

a) in qualsiasi momento avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.;

b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;

c) in caso di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque,inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

e) nei casi cessione o di subappalto non autorizzati dal Comune.

Articolo 9

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, dandone dimostrazione al Comune.

Articolo 10

Per ogni altro aspetto non previsto dal presente atto, le parti sono libere di comportarsi secondo proprie scelte operative, concordando, il più possibile, iniziative promozionali e di sensibilizzazione volte al miglioramento del benessere fisico ed affettivo dei cani ospitati.

Articolo 11

Il referente ordinario per tutti i rapporti inerenti, la presente convenzione, è il Responsabile dei servizi di Polizia Locale del Comune di Curinga..

Articolo 12

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, ha valore, fra le parti, a tutti gli effetti d'atto pubblico e sarà registrato, in caso di controversia, con spese a carico della parte inadempiente.

Articolo 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di cui alla vigente Legislazione nazionale e regionale ed al Codice Penale. Per ogni controversia relativa al presente è competente il Foro di Lamezia Terme.

Articolo 14

Con la sottoscrizione della presente scrittura la società affidataria, in persona del legale rapp.p.t., dichiara di aver ricevuto copia del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione del Comune di Curinga e di impegnarsi a farlo osservare a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori.

Per il Comune

Per la Ditta